

R.D.L. 20 lug. 1934, n. 1404
Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni
(G.U. 5 set. 1934, n. 208), conv. con modif. in L. 27 mag. 1935, n. 835. (G.U. 12 giu. 1935, n. 137)¹

¹ Di seguito gli articoli modificati dal settembre 2022.

1. *Composizione dei centri di rieducazione per minorenni.*¹ – Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun distretto di Corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.

Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti:

- 1) istituti di osservazione;
- 2) gabinetti medico-psico-pedagogici;
- 3) uffici di servizio sociale per minorenni;
- 4) case di rieducazione ed istituti medico-psico-pedagogici;
- 5) “focolari” di semi-libertà e pensionati giovanili;
- 6) scuole, laboratori e ricreatori speciali;
- 7) riformatori giudiziari;
- 8) prigionieri-scuola.

Il Ministro per la grazia e giustizia può con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia già costituito il centro.

Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituti di osservazione od in un altro apposito, funzionano la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nonché l'Ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.²

¹ Articolo così sost. con L. 25 lug. 1956, n. 888. V. ora gli artt. 7 e 8 del D.P.R. 28 lug. 1989, n. 227. Articolo da ritenersi superato.

² Comma così modif. dall'art. 31, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, D.lgs. 149/2022, come sost. dall'art. 1, c. 380, L. 29 dic. 2022, n. 197, le disposizioni del D.lgs. 149/2022, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 feb. 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 feb. 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. *Istituzione e composizione dei tribunali per i minorenni.*¹ – [In ogni sede di Corte d'appello, o di sezione di Corte di appello, è istituito il tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.]

¹ Articolo abrog. dall'art. 31, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 2, art. 1.

3. *Competenza territoriale.*¹ – [Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello in cui è istituito.]

¹ Articolo abrog. dall'art. 31, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 2, art. 1.

4. *Ufficio del pubblico ministero.*¹ – [Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore della Repubblica o di sostituto procuratore generale di Corte d'appello.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti nelle materie di competenza del tribunale per i

minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.]

¹ Articolo abrog. dall'art. 31, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 2, art. 1.

5. Istituzione e composizione della Corte d'appello per i minorenni.¹ – [Sull'appello dalle decisioni del tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che è indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie.

La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione.

Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni.]

¹ Articolo abrog. dall'art. 31, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 2, art. 1.

6. Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti.¹ - I componenti privati del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

I componenti privati sono nominati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio superiore della magistratura, ed è loro rispettivamente conferito il titolo di giudice onorario esperto, o di consigliere onorario esperto.

Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della corte di appello a norma dell'articolo 9, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

I componenti privati durano in carica tre anni e possono essere confermati, senza limitazioni nel numero di mandati.

Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti.

¹ Articolo così sost. dall'art. 31, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 2, art. 1.

6-bis. Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili.¹ – 1. Non possono essere nominati giudice onorario esperto o consigliere onorario esperto coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.²

2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.

3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a giudice onorario esperto o a consigliere onorario esperto.³

¹ Art. ins. dall'art. 8, c. 1, L. 29 lug. 2020, n. 107.

² Comma così modif. dall'artt. 29 e 31, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 2, art. 1.

³ Comma così modif. dall'art. 31, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 2, art. 1.

7. Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; Consigli di patronato.¹ – [Le funzioni di giudice di sorveglianza e di consigliere delegato per i minorenni sono esercitate rispettivamente da uno dei magistrati ordinari del tribunale per i minorenni o della sezione di corte d'appello per i minorenni.

Le funzioni del giudice delle tutele degli orfani di guerra, sono esercitate da un magistrato ordinario componente il tribunale per i minorenni, destinato al principio di ogni anno giudiziario dal presidente della Corte d'appello.

Il presidente e il procuratore della Repubblica del tribunale per i minorenni sono membri di diritto del Consiglio di patronato istituito presso il tribunale capoluogo della Corte d'appello o della sezione di Corte di appello.]

¹ Articolo abrog. dall'art. 31, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 2, art. 1.

25. Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere. – Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e della adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

- 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
- 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.¹

Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.

Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.

¹ Comma così modif. dall'art. 31, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 2, art. 1.

25-bis. Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale. – 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie la nomina di un curatore. Il tribunale adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede d'ufficio.¹

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del c.p., il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza.²

¹ Comma così sost. dall'art. 31, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 2, art. 1.

² Comma così modif. dall'art. 31, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 2, art. 1.

28. Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente. – Il direttore dell'istituto nel quale il minore è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25 invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti.

L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.¹

¹ Comma così modif. dall'art. 31, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 2, art. 1.